



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Accordo per la realizzazione di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune

Tra

- la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", con sede e domicilio fiscale in Trento, Piazza Dante 15, Codice Fiscale 00337460224 rappresentata dal dott. Sergio Bettotti, nato a Rovereto, il 21 settembre 1962, Cod. Fisc. BTTSRG62P21H612L il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo;

e

- il Comune di Moena, di seguito denominato Comune, con sede in Moena, Piazz de Sotegrava n. 20, codice fiscale n. 00152150223 e partita IVA n. 00149180226, rappresentato da Cristina Donei, nata a Moena, il 21 gennaio 1956, Cod. Fisc. DNO CST56A61F263J, la quale interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Vicesindaco del Comune di Moena;

di seguito anche denominate congiuntamente come le "Parti".

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1399 del 1 agosto 2018 è stata dichiarata di interesse pubblico e valutata positivamente la proposta di finanza di progetto avente ad oggetto la concessione di costruzione e gestione economica e funzionale di un impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico dotata di veicoli a 10 posti, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune presentata dalla società Funivia Moena S.p.a., Leitner S.p.a. e S.I.F. S.p.a.;
- il progetto di fattibilità dell'impianto di trasporto a fune costituito da cabinovia ad agganciamento automatico, per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune prevede che parte dell'impianto insista su particelle di proprietà del Comune di Moena;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1653 di data 25 ottobre 2019 è stata espressa, ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 19/2013 e dell'art. 9 del

- relativo regolamento d'esecuzione, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del sopracitato progetto;
- come riportato nel provvedimento n. 1653 di data 25 ottobre 2019, l'utilizzo dei posti auto del parcheggio Navalge da parte degli utenti dovrà necessariamente essere regolamentato con una convenzione con il Comune di Moena;
 - il comma 5 dell'art. 20 del D.P.P. del 19 maggio 2017 n. 8-91/Leg. prevede che "se è previsto l'utilizzo di parcheggi pubblici, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione avente ad oggetto, in particolare, le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i medesimo nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi";
 - in conformità alla delibera della Giunta Provinciale n. 2034 di data 4 dicembre 2020, che ha autorizzato la stipulazione del presente Accordo;
 - in conformità alla delibera del Consiglio comunale n. 28/6 di data 24 novembre 2020, che ha autorizzato la stipulazione del presente Accordo,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Il presente Accordo ha come oggetto:

- la cessione modale delle aree di proprietà del Comune di Moena e la messa a disposizione delle aree in uso civico per la realizzazione dell'impianto funiviario;
- la messa a disposizione alla società concessionaria dei parcheggi pubblici dell'area Navalge di proprietà del Comune per l'utenza dell'impianto di trasporto a fune per collegare Moena con la stazione intermedia dell'impianto esistente Ronchi-Valbona-Le Cune.

Art.3

Il Comune si impegna a mettere a disposizione alla società concessionaria dell'impianto, ai sensi dell'art. 20 del D.P.P. del 19 maggio 2017 n. 8-91/Leg., il parcheggio dell'area Navalge, secondo le modalità che saranno disciplinate nella convenzione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 4

Il Comune si impegna a cedere alla Provincia, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 6 ter, L.P. 23/90, con vincolo di destinazione d'uso alla realizzazione e conduzione dell'opera, le aree di proprietà comunale necessarie per la realizzazione del collegamento funiviario "Moena

Valbona”, collegamento con funzione di mobilità alternativa in relazione alla prevedibile riduzione del traffico nell’abitato di Moena e nel tratto urbano della SS 346 tra Moena e loc. Campagnola.

Le superfici per la realizzazione della stazione di valle (tutte in c.c. Moena I^) sono:

1. p.f. 690 - 3 mq
2. p.f. 691 - 1 mq
3. p.f. 7096/1 - 47 mq (proprietà bene pubblico strade del Comune di Moena)
4. p.f. 654 - 92 mq
5. p.f. 618 - 8 mq
6. p.ed. 901 - 542 mq
7. p.f. 662 - 5 mq
8. p.f. 663 - 16 mq
9. p.f. 664 - 21 mq

Il Comune si impegna ad autorizzare l'eventuale demolizione della p.ed. 972 ed il sorvolo della stessa, per consentire il passaggio della cabinovia, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle successive fasi progettuali, senza per questo nulla pretendere.

Le superfici indicate per ogni particella hanno carattere indicativo, potranno quindi essere modificate sulla base delle successive fasi di progettazione.

Art. 5

Il Comune, in qualità di gestore dei beni in uso civico, si impegna a mettere a disposizione le porzioni delle aree di seguito elencate in conformità alla normativa di settore:

per la realizzazione dei plinti (tutte in c.c. Moena I^)

1. p.f. 6975/1 - 50 mq
2. p.f. 5306 - 6 mq
3. p.f. 5312 - 4 mq

per la realizzazione della stazione a monte (c.c. Moena I^)

1. p.f. 6975/1 - 1 mq
2. p.f. 6952/2 - 1 mq

Le superfici indicate per ogni particella hanno carattere indicativo, potranno quindi essere modificate sulla base delle successive fasi di progettazione.

Art. 6

La Provincia si impegna a garantire il rispetto del vincolo di destinazione d’uso delle aree oggetto di cessione da parte del Comune, assumendosi ai

sensi dell'art. 9 della L.P. 23/90, quale parte acquirente a titolo gratuito eventuali oneri contrattuali e fiscali conseguenti alla stipula del contratto di cessione; il mancato rispetto da parte della Provincia di tale vincolo comporta l'obbligo di restituzione delle aree al Comune.

Art. 7

Le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, ad adottare e porre in essere gli atti ed i provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto previsto dal presente Accordo, dando atto che quanto disciplinato nel presente atto è in ogni caso subordinato all'affidamento da parte della Provincia della concessione per la costruzione e gestione del collegamento funiviario Moena-Valbona.

Art. 8

Il presente Accordo ha durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2026; si deve consensualmente ritenersi concluso qualora espletato prima di tale data quanto in esso contenuto.

Art. 9

Il presente Accordo sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), costituisce Accordo amministrativo tra enti stipulato ai sensi dell'art. 16 bis della l.p. 23/1992 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 4, della Tariffa parte seconda al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Per la Provincia autonoma di Trento

Il Dirigente Generale del Dipartimento
Artigianato, Commercio, Promozione,
Sport e Turismo

- Sergio Bettotti -

Per il Comune di Moena

La Vicesindaco
- Cristina Donei -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.